

COMUNE DI LANGHIRANO

Provincia di Parma

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO
FAMILIARE DI MINORI**

(Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 27/03/2001)

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

Art. 1

L'affidamento familiare è attuato dagli Enti titolari o delegati (Comuni, Azienda USL, Comunità Montane) e ha lo scopo di offrire al minore, la cui famiglia si trovi nell'incapacità o nell'impossibilità temporanea di curarsi di lui, un insieme di relazioni interpersonali indispensabili al suo normale sviluppo psico-fisico e idonee a recuperare e conservare il suo passato, mantenendo (ove possibile) i vincoli affettivi con la famiglia d'origine.

Art. 2

Gli Enti titolari o delegati realizzano l'affidamento familiare attraverso l'attività stabile e continuativa di professionalità diverse, sociali e sanitarie, dell'area famiglia - infanzia - età evolutiva. A tale fine istituiscono apposita équipe centrale ed équipes territoriali.

Le funzioni dell' équipe centrale sono le seguenti:

- 1 - promuove attività di sensibilizzazione per reperire risorse e diffondere la cultura dell'affido e dell'accoglienza in genere;
- 2 - seleziona le famiglie disponibili all'affido e ne cura la formazione attraverso incontri individuali e di gruppo;
- 3 - predispone, con l'équipe di territorio, l'abbinamento minore - famiglia affidataria e collabora alla stesura del progetto che definisce le figure referenti, gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalità di verifica dell'affido stesso.
Il coordinamento di tale progetto è attribuito all'équipe di territorio;
- 4- collabora con l'équipe di territorio alla realizzazione dell'affido familiare svolgendo, come da progetto, una funzione di sostegno e di verifica periodica, a garanzia del buon andamento dell'affido stesso;
- 5 - organizza gruppi di sostegno e di formazione permanente per le famiglie affidatarie;
- 6 - predispone una banca dati delle risorse da mettere in rete con gli altri servizi affidi del territorio provinciale e, per poter intervenire con sempre maggiore tempestività ed adeguatezza sull'emergenza, si propone, in collaborazione con il volontariato, la realizzazione di reti familiari e l'individuazione di strutture di pronta accoglienza;
- 7 - mantiene i collegamenti con altre realtà pubbliche e private che, a livello provinciale e regionale, si occupano di affido familiare.

Le funzioni delle équipes territoriali sono le seguenti:

- t. accolgono le richieste di informazione generale e inviano all'équipe centrale le famiglie disponibili all'affido;
2. propongono il progetto di affidamento familiare per il minore;
3. predispongono il progetto di intervento nei confronti del minore e di recupero delle competenze educative della famiglia d'origine;
4. collaborano con l'équipe centrale per l'abbinamento minore - famiglia affidataria e per la stesura del progetto che definisce le figure referenti, gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalità di verifica;
5. seguono e coordinano il progetto di affido familiare mantenendo, in collaborazione con l'équipe centrale, i rapporti con le autorità giudiziarie minorili competenti.

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto affido, le équipes, secondo il loro diverso livello di competenza, attivano le consulenze professionali di altri servizi, in particolare di quelli sanitari, in base alle necessità del caso. I servizi e gli operatori interpellati sono tenuti a collaborare secondo i protocolli che dovranno essere definiti tra le amministrazioni e/o tra i servizi.

Art. 3

Per poter formulare il progetto di affidamento familiare, le équipes territoriali svolgono una approfondita indagine psicologica e sociale sul minore e sulla sua famiglia d'origine. La proposta di inserimento e il progetto d'affido sul minore vengono presentati agli affidatari congiuntamente dall'équipe di territorio che ha in carico il minore e la sua famiglia naturale e dall'équipe centrale che ha curato la preparazione e la valutazione degli affidatari stessi.

Art. 4

L'affidamento familiare può essere disposto in forma consensuale o non consensuale.

L'affidamento familiare consensuale, in seguito a richiesta scritta dei genitori, è disposto dal servizio e formalizzato con la sottoscrizione di impegni della famiglia naturale e della famiglia affidataria. Se l'affidamento consensuale supera i 6 mesi, il servizio ne dà comunicazione al Giudice tutelare che lo ratifica e lo rende esecutivo.

Il Servizio riferisce periodicamente al Giudice tutelare e, allo scadere del termine, con relazione scritta, ne chiede la prosecuzione o ne comunica la chiusura.

L'affidamento familiare non consensuale è disposto dal Tribunale per i minorenni tramite l'affido giuridico al servizio che delega i compiti educativi alla famiglia affidataria. Il servizio deve riferire al Tribunale per i minorenni sull'andamento dell'affido e comunicare ogni informazione utile per eventuali ulteriori provvedimenti.

Art. 5

Nel processo di individuazione e formazione delle famiglie affidatarie si tiene conto delle seguenti caratteristiche:

- conoscenza ed acquisizione consapevole della temporaneità dell'affido e delle sue caratteristiche di opportunità rivolta, in via prioritaria, a soddisfare le necessità psicologiche e sociali del minore;
- capacità di rispettare l'individualità del bambino affidato e di aiutarlo nel suo percorso di crescita tenendo conto delle sue esperienze e dei suoi vissuti;
- disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia naturale all'interno del progetto elaborato dagli operatori competenti;
- età degli affidatari, composizione del nucleo, stato di salute, attività lavorativa e condizione abitativa, compatibili con le esigenze e i bisogni del minore.

Art. 6

Gli Enti titolari o delegati, attraverso la rete dei servizi sociali, sanitari ed amministrativi, si impegnano a:

- assicurare al minore cure e sostegno nelle varie fasi dell'affidamento;
- attuare gli interventi di sostegno e di cura della famiglia d'origine, necessari a perseguire gli obiettivi definiti nel progetto di affido;
- garantire alla famiglia affidataria il sostegno all'affidamento secondo modalità e tempi stabiliti nel progetto di affido;
- fornire alla famiglia affidataria le informazioni e gli elementi utili alla cura e all'educazione del minore (comprese quelle sanitarie e giuridiche);
- attuare verifiche periodiche, come da progetto.

Art. 7

Gli Enti titolari o delegati corrispondono agli affidatari una somma mensile quale contributo al mantenimento del minore, come stabilito dall'art. 80 della legge 184 del 1983 e dal punto 7 della direttiva regionale 1378 del 2000. Nessun rapporto economico diretto deve intercorrere tra la famiglia affidataria e la famiglia d'origine del minore. Gli Enti titolari o delegati valuteranno l'eventuale concorso della famiglia d'origine nelle spese di mantenimento del minore e regoleranno tale contribuzione attraverso i propri organi amministrativi.

Gli Enti titolari o delegati hanno in atto una polizza assicurativa che copre le responsabilità civili della famiglia affidataria.

Art. 8

Il servizio si impegna a comunicare alla famiglia d'origine le ragioni che hanno determinato l'allontanamento del minore ed in particolare, nel modo più analitico possibile, i comportamenti ritenuti pregiudizievoli. Si impegna inoltre a presentare il progetto di affido predisponendo, relativamente alle disposizioni del Tribunale per i minorenni, sostegno e verifiche periodiche.

Il servizio si impegna a valutare contenuti, modalità e tempi di comunicazione al minore del progetto di affido.

Art. 9

La famiglia affidataria si impegna a :

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e alla istruzione del minore in affidamento, facendo particolare attenzione alle sue esigenze psicologiche, affettive e fisiche;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- sostenere ed aiutare il minore a mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, secondo le modalità concordate con i servizi o prescritte dall'autorità giudiziaria;
- partecipare all'attività di verifica e di sostegno predisposte dai servizi, secondo le modalità e i tempi specificati nel progetto;
- favorire il rientro del minore nella famiglia d'origine secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento.

Art. 10

E' compito del servizio aiutare la famiglia d'origine a:

- aderire al progetto di sostegno e di cura predisposto dal servizio con l'obiettivo di superare le cause che hanno determinato l'allontanamento del minore e favorire quindi il suo rientro in famiglia;
- collaborare con la famiglia affidataria, nel rispetto e nell'interesse del minore, secondo le modalità stabilite dal servizio;
- rispettare le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il minore definiti nel progetto di affido;
- favorire il rientro del minore al proprio interno secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affido.